

INTRODUZIONE

Le donne: quante Volte, la Magistratura ci ha dovuto fare i conti. Fin dall'antichità, si è creduto che la donna non potesse essere all'altezza di prendere le redini dei clan di cui il capo è, da sempre, l'uomo. La mafia, la camorra, la 'ndrangheta hanno un viso tutto al maschile. Guai a dire che la Mafia è donna. Significherebbe ammettere che l'uomo perde il sacro onore tanto celebrato dalla "Cupola" siciliana e le famose "ndrine" calabresi. Fino a qualche anno fa, il ruolo della donna veniva esclusivamente inquadrato come custode e vestale del sacro e dell'onore. La donna diviene importante solo per mettere al mondo figli ed educarli secondo il codice d'onore dell'organizzazione. Dal punto di vista penale, l'unica responsabilità che poteva essere imputata alla donna è solo quella di favoreggiamento: Favorisce, accompagna, acconsente all'azione delittuosa portata a termine dai mariti, fratelli, padri. Il loro unico compito è quello di stare in silenzio, non ribellarsi, o, tutt'al più, contribuire al compimento di determinati affari. Non solo. I libri, le testimonianze dei pentiti, che sono passati alla storia come "Infami", confermano la strumentalità di queste donne che fungono da "ponte" per mettere in piedi alleanze tra le famiglie più potenti. Perché, si sa, Più potenza si ha, più denaro si fa. E questo l'organizzazione ce l'ha ben presente, comprese le donne. Ascoltano e sanno tutto, ma, almeno, originariamente, non si azzardano ad interferire. La fiducia in loro riposta è ben poca da parte degli uomini. Perché la donna ha l'istinto materno, ha meno freddezza e più sensibilità. Sebbene sia portatrice di una grande forza e grande influenza, nei confronti dei figli, proprio per questi ultimi sarebbero capaci di buttare all'aria tutte le regole e "Donare" alla Giustizia tutto il proprio sapere. Anche semplicemente per poter tirar fuori il proprio dolore, quello di madre privata di una parte di sé. E' per i figli, per i propri cari che una donna mafiosa metterebbe in discussione la fedeltà all'organizzazione, alle regole dei mariti. Il desiderio di vendetta, in alcune situazioni, diventa il trampolino di lancio per una liberazione anelata

da troppo tempo.

Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, ha descritto dettagliatamente le caratteristiche del genere femminile invischiato in affari di Cosa Nostra. Ha realizzato una classificazione, una sorta di categorie che sembrano disegnare visi, caratteri, fisionomie di questo universo intramontabile. E' così che, sulla passerella delle prestigiose famiglie "di tutto rispetto", i grandi capi dei clan si vedono affiancati da diversi tipi di Donne:

- In primis, in concomitanza delle origini del fenomeno criminale, in cui regna la totale subordinazione, ritroviamo le cosiddette "Devote", ossia coloro che dedicano anima e corpo alla famiglia, ai loro compagni, figli e fratelli.

- In secondo luogo, fanno il loro ingresso sulla scena le "Donne d'onore", organiche e gragarie dell'organizzazione.

- In terzo luogo, le donne ribelli, che trovano il coraggio di rifiutare il compromesso, le costrizioni e si affidano alla giustizia per vendicare il sangue che hanno, troppe volte, visto scorrere nelle varie faide tra famiglie.

Detto questo, in questo lavoro ci si propone di ricostruire le varie tappe percorse per affermare il proprio status di personalità autonoma e distinta dal capofamiglia, nel corso delle guerre di mafie, e rispondere al seguente interrogativo: Il cambiamento, l'evoluzione della società dà la possibilità di poter affermare anche la trasformazione delle donne, da subordinate ad Emancipate?

Nelle pagine che seguiranno, verranno analizzate, a questo proposito, le varie figure femminili, le loro caratteristiche originarie e le successive trasformazioni di status, dovute a fenomeni, quali la maggior percezione del pericolo di queste pericolose associazioni del crimine da parte della collettività e l'imponente risposta repressiva da parte dello Stato.

CAPITOLO I

LE ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

Sommario: 1.1 Cosa Nostra: la sua genesi e la sua espansione. - 1.2 Il tortuoso cammino della normativa antimafia: dall'istituzione della prima commissione di inchiesta sulla mafia alla Legge Rognoni- La Torre. - 1.3 I contenuti dell'art. 416 bis. - 1.4 Il trattamento penitenziario e l'art. 41 bis. L'uomo delinquente Lombrosiano e la sua evoluzione.

Art 1 L. 646/1982: Art. 416 bis. Associazioni di tipo mafioso.

"Chiunque fa parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto, o, comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti

dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità della associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono, inoltre, di diritto, le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidativa del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.1. COSA NOSTRA: LA SUA GENESI E LA SUA ESPANSIONE

La mafia, Cosa Nostra esiste. Esiste e vive soprattutto sulle spalle di chi non ha il coraggio di guardare negli occhi il prossimo e di far valere i principi sani, forti di una società civile. Esiste, prima di tutto, in questo. Non solo in chi spara, scioglie nell'acido e fa sparire i corpi. Non si tratta solo di lupara, ma, principalmente, silenzio, omertà, violenza, disvalori.

Cosa Nostra è un'organizzazione mafiosa che, per la sua grande influenza e l'allarme che suscita in diversi settori della società, è stata destinataria di molteplici studi.

Ma, per definizione, cosa si intende per organizzazione mafiosa? Molti si sono espressi sul tema: primo fra tutti, è Alfredo Galasso, avvocato penalista che ha partecipato attivamente nel maxiprocesso del 1986, assistendo gratuitamente coloro che volessero costituirsi parte civile. Egli ha definito l'associazione criminale come "un soggetto attivo nei processi economici, sociali e politici, con l'intento di occupare una posizione dominante nel potere."¹ Molto interessante, inoltre, è da notare l'opinione di Barcellona², secondo il quale l'organizzazione mafiosa è "la perversione dello Stato che si rovescia nel suo contrario". Infine, la Padovani, giornalista che ha intervistato Giovanni Falcone, ha definito la grande Cupola "come sistema di potere, articolazione di potere, metafora del potere, patologia del potere"³.

Da ciò, si può evincere, senza alcun dubbio, che non esiste una definizione omnicomprensiva del fenomeno, tant'è vero che ogni studioso che si sia imbattuto in questa scottante tematica si è creato un'idea, opinione diversa, o meglio, ognuno ha affrontato il problema da un punto di vista diverso.

Ciò che è certo che l'organizzazione mafiosa non può essere definita solo un'organizzazione a

1 Cit. in Di Maria F., *Il sentire mafioso*, p. VIII

2 Cit. in Testoni I. (a cura di), *Cosa nostra e l'uso dell'uomo come cosa*, p.45

3 Falcone G., Padoani M., *Cose di cosa nostra*, p.18

"delinquenza organizzata". E' molto di più. Vive attraverso un potere che non è solo economico e politico, ma soprattutto sociale, è capace di adeguarsi e radicarsi alla società con grande facilità.

In merito alle sue origini, si pongono tanti interrogativi, in quanto sono tante le date e i momenti storici a cui si riconduce la nascita del filone mafioso. E' giusto, tuttavia, in questa sede, precisare le motivazioni per le quali si vuole soffermarsi sulle origini: arrivare a stabilire quando nasce la mafia aiuta chi legge a spogliarsi della convinzione che quest'ultima fa il suo ingresso sulla scena sociale per far fronte al potere repressivo degli stranieri che, nel corso dei secoli, hanno colonizzato l'isola siciliana. La mafia non nasce per far valere i diritti degli oppressi, bensì, nasce per mettersi in parallelo allo Stato di diritto, in posizione di esatta coesistenza del potere. Da questa analisi, quindi, viene fuori che, spesso, per raggiungere lo scopo di agire in silenzio, la criminalità organizzata si è nascosta dietro un mito che le fa troppo comodo e che vede lo Stato di diritto da una parte e lo Stato mafioso dall'altra. In merito a ciò, Marino si è pronunciato, affermando che " La storia della sistematica elusione dello Stato, con la sua connaturata predisposizione all'illegalità, è la matrice di tutti i possibili comportamenti mafiosi"⁴.

Proprio grazie a questo, si è assistito alla nascita di una delle caratteristiche principali dell'Onorata Società, ossia la cosiddetta "doppia morale": la prima, interna all'organizzazione, carica di valenze positive, secondo la quale devono essere rispettate tutte le regole perchè Cosa Nostra è la Legge, come affermato largamente da Alessandra Dino e Teresa Principato⁵, la seconda verso la società altra e lo Stato le cui regole vengono disconosciute e disprezzate o semplicemente divengono non vincolanti per l'uomo mafioso, il quale le rispetta solo per ragioni di convenienza e di opportunità, ed esclusivamente a patto che non entrino in contrasto con la seconda. Questo doppio binario morale è stato argomentato anche dal giudice Falcone, definendola come "retaggio della storia, dei tempi in cui la Sicilia doveva difendersi dal mondo esterno, inventandosi un modo di essere che permettesse di resistere all'occupante e di sopravvivere"⁶.

4 Marino G.C., *Storia della mafia*, p. 22

5 Dino a., Principato T., *Mafia Donna. Le vestali del sacro e dell'onore*.

6 Falcone G., Padovani M., *Cose di cosa nostra*, p. 81

E' chiaro che lo scopo dell'organizzazione è quello di ascendere al potere, di stare al potere ,in equilibrio con la classe dirigente,tant'è vero che Macaluso ne parla ed esordisce così: " La mafia è mafia solo se ha un rapporto con le classi dirigenti e il potere politico"⁷". In effetti,se ci si colloca in tempi anteriori,risulta chiaro che è stato sempre così,fin da quando l'Italia è diventato uno Stato unitario,ma non nel senso che la prima è subordinata alla seconda,bensì in termini di convivenza "pacifica" convivenza e convenienza.

In altre parole,la mafia rappresenta la prima organizzazione di malfattori, interessati a tutt'altro che al bene e all'interesse degli oppressi. La mafia opprime senza pietà,con il solo obiettivo di intimidire,violentare la dignità e la vita dei comuni cittadini. Da "salvatrice" degli oppressi,si configura come il primo fattore oppressivo del vivere civile.

Dunque,la favola secondo cui l'organizzazione si pone come mezzo di espressione di protesta popolare si dimostra poco credibile.

In definitiva,ancora una volta,il giudice Falcone disegna in modo molto dettagliato ciò che si è sostenuto fino ad ora,ossia: "La mafia non è una società di servizi che opera a favore della collettività,bensì un'associazione di mutuo soccorso che agisce a spese della società civile, a vantaggio solo dei suoi membri" e "il mafioso è colui che vuole sfuggire alla legge di tutti per difendere i propri privilegi e i propri interessi"⁸.

Appare,quindi,chiaro che l'immagine di moderni "Robin Hood",come erano soliti presentarsi i mafiosi di una volta,è una leggenda che non trova più spazio e credibilità.

Sfatato questo mito,è utile soffermarsi sulla natura dell'etimologia del termine. La parola mafia, o ,maffia, come si chiamava talvolta,ha perso la valenza positiva di un tempo. Con un tono nostalgico, Giuseppe Pitrè ricorda che al termine mafia si riconduceva il significato di bellezza,graziosità,perfezione,eccellenza a cui si aggiunge quello di superiorità.

⁷ Macaluso E., *Mafia senza identità*, p.54

⁸ Falcone G.,Padovani M., *Cose di cosa nostra*,p. 94

Alla luce di quanto succede,oggi,e tenendo conto di quanto l'Onorata Società abbia fatto passi in avanti,Cosa Nostra,la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita,la Camorra non hanno nulla di bello,nè di umanamente accettabile,buono. Eppure c'è stato chi ha sostenuto che sia esistita una "mafia buona". Tommaso Buscetta,in prima linea,fa cenno della rispettabile,pacifica,benevola mafia contadina governata da salde regole,a dispetto di quella odierna,che si presenta spietata,crudele,insensibile alle cosiddette "categorie protette."E' un'ulteriore illusione anche questa. La mafia che chiamavano clemente ha segnato la storia d'Italia con omicidi brutali,quali la strage del 1 maggio 1947 di Portella della Ginestra,che vide protagonista la morte di di donne e bambini ad opera e per mano del famoso bandito Salvatore Giuliano. Ancora,nel 1963,fece esplodere una Giulietta con a bordo sette carabinieri; nel dicembre del 1969,cinque mafiosi travestiti da poliziotti diede vita alla strage passata alla storia come "il massacro di Viale Lazio,a Palermo."⁹

In realtà,la verità è unica e sola: Tutte queste stragi si sono verificate per espressa volontà di Cosa Nostra,definita da Falcone come "l'unica organizzazione criminale più agile,duttile e pragmatica,capace di adattare i valori arcaici alle esigenze del presente,di essere sempre diversa ed uguale a se stessa,abile nel confondersi con la società civile:essa si adatta al mondo che cambia"¹⁰.

In altre parole,stiamo soffermandoci su un fenomeno che prende le sembianze della società che cambia: da quella contadina è passata ad essere un'organizzazione criminale specializzata sul piano economico e finanziario,distribuita su diversi livelli,a seconda dei settori su cui pone la sua influenza.

⁹ Grasso P., *Lezioni di Mafia*.

¹⁰ Falcone G.,Padovani M., *Cose di cosa nostra*.

**1.2. IL TORTUOSO CAMMINO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA:
L'ISTITUZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA
MAFIA.**

Il percorso normativo che ha portato all'introduzione del 416 bis non è stato per niente facile.

Suddetto articolo, invero, è stata creazione e risultato di un duro lavoro portato a termine da Pio La Torre che, nonostante ciò, non ha avuto l'onore di assistere alla sua introduzione da parte del Parlamento, datata 3 settembre 1982.

Ci si interroga sul Perché si parla di un percorso difficile, sul Perché il codice Penale ha riconosciuto così tardi la rivelanza di un fenomeno che, a differenza di quanto pensasse una parte della dottrina, risultò tutt'altro che un gruppo gangster.

Andiamo per gradi.

Il legislatore, durante tutto il dopoguerra, ha dato sempre pochissima importanza al fenomeno mafioso, ridotto a folkloristico e sempre meno preoccupante.¹¹ Solo dopo la fine degli anni quaranta, un evento smosse le coscienze: la strage di Portella della Ginestra. Solo allora, lo Stato rivolse la propria attenzione alla questione dell'ordine pubblico in Sicilia.

E' esattamente in questo clima che si assistette alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dell'ordine pubblico in Sicilia: era il 14 settembre del 1948. Il

Parlamento, tuttavia, non la accolse con grande positività.

Tutt'altro. L'indignazione e polemiche furono protagoniste di questo scenario, insieme alle accuse

¹¹ Basti pensare alla celebre dichiarazione, tenuta al Senato il 25 giugno del 1949, dal Ministro dell'Interno, Mario Scelba, che, rispondendo ad una mozione presentata da alcuni senatori, affermava: "Basta mettere il piede a Palermo o, senza andare a Palermo, incontrarsi con qualcuno della Provincia di Palermo perchè, dopo pochi minuti, si parla di mafia: e se parla in tutti i sensi, perchè, se passa una ragazza formosa, un siciliano vi dirà che è una ragazza mafiosa, oppure se un ragazzo è precoce, vi dirà che è un mafioso. Si parla della mafia condita in tutte le salse, ma, onorevoli senatori, mi pare che si esageri in questo." Barrese O., *Gli anni dell'antimafia*, p.7.

secondo cui l'iniziativa sembrava una propaganda indecorosa e diffamatoria del popolo siciliano¹². Nemmeno al secondo tentativo, ossia alla proposta dell'istituzione di una seconda Commissione, si vide grande favore. Nemmeno il senatore Ferruccio Parri, che presentò la proposta, fu preso in considerazione dalla maggioranza parlamentare¹³. Anzi. Nel 1961, esponenti della Democrazia Cristiana si pronunciarono sul tema, definendo l'iniziativa "inutile, antiggiuridica e inidonea a raggiungere lo scopo"¹⁴. L'unica cosa da fare, secondo la classe dirigente democristiana consisteva nel ricorrere allo strumento della repressione della polizia, fino ad allora utilizzato. Sullo scenario dell'opinione pubblica, intanto, si assisteva alle innumerevoli assoluzioni per insufficienza di prove che rendevano completamente nulli i processi di mafia.

Sullo sfondo della discussione parlamentare, la situazione dell'ordine pubblico, in Sicilia, peggiorava di giorno in giorno. Proprio per questo, l'Assemblea regionale, insieme a Piersanti Mattarella, decise di prendere in mano la situazione, chiedendo che il "tasto dolente" che, in quel dato momento storico, costituiva la criminalità e la risposta normativa-istituzionale da presentare come risoluzione, fossero anteposti sull'agenda del Parlamento. Questo tentativo costituì una svolta: il disegno di legge Parri venne approvato, con la conseguente istituzione della prima commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia attraverso la l. 1720/62. Il compito, in questa sede, fu duplice:

- 1) Approfondire le conoscenze dei settori economici nei quali la mafia operava.
- 2) Predisporre le misure necessarie per eliminarne la diffusione.

Suddetta commissione portò avanti questi compiti per ben 13 anni, passando per tre legislature. Nel 1966, mise in atto due tipi di indagini: la prima sul credito, la seconda sui processi di mafia nel dopoguerra. Qui, la lunga corsa alla repressione del fenomeno mafioso si arrestò: gli interessi elettorali ebbero la meglio e il presidente Pafundi e il suo partito, la Democrazia Cristiana, tennero in segreto i risultati di cui la relazione conclusiva stabiliva la presenza, seppur con prudenza, di

12 DE LEO G., STRANO M., PEZZUTO G., DE LISI L.C., *Evoluzione mafiosa e tecnologie criminali*. p.120.

13 TRANFAGLIA N., *Come nacque la commissione parlamentare antimafia*, in GARUTI J. (a cura di), *Mafia/Mafie: che fare?* p.28.

14 TRANFAGLIA N., *Come nacque la Commissione parlamentare antimafia*, cit. p.29.

infiltrazioni mafiose all'interno della Pubblica Amministrazione siciliana.

La delusione c'era ed era anche tanta, ma questa volta, a differenza di tutte le altre, la mafia dovette combattere con una repressione giudiziaria mai avvenuta prima. Ciò si ebbe grazie all'incessante lavoro di Cesare Terranova, il quale privò, per la prima volta, i mafiosi della propria serenità di sopravvivenza, obbligandoli alla latitanza.

Tra il 1968-1972, la Commissione porta avanti il suo operato e redige una relazione e, per la prima volta nella storia, vennero alla luce i caratteri più lampanti dell'agire mafioso.

Si parlò di "fine di lucro conseguito attraverso forme di intermediazione e di inserimento parassitario, l'uso sistematico della violenza e soprattutto il collegamento con i pubblici poteri"¹⁵. Da non sottovalutare l'importanza di suddetta relazione, in quanto costituì un esempio per le altre relazioni successive e una novità di non poco momento per l'introduzione del traffico clandestino dei tabacchi e della droga. Si aprì un nuovo varco: venne preso in considerazione un dato allarmante fino ad ora mai affrontato, ossia l'infiltrazione e l'espansione della mafia in luoghi e società diversi da quelli siciliani.¹⁶

L'impulso della rinnovazione e contrasto contro questa realtà fin troppo sottovalutata smise di procedere a causa della sostituzione del presidente della Commissione uscente con Luigi Carraro, ormai conosciuto come figura più vicina e favorevole alle idee della Democrazia Cristiana che lamentava di essere stata oggetto di accusa da parte della Commissione precedente¹⁷.

Il termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia è da ricondurre al 1976. In questa data si ritrovano pubblicati 42 volumi di atti, di concerto a una relazione di maggioranza e due di minoranza. Per quanto riguarda la prima, si era diffusa l'opinione secondo cui si negava l'esistenza della mafia e dei rapporti di essa con i pubblici poteri, di cui si è parlato abbondantemente nelle precedenti Commissioni.

¹⁵ Il testo della relazione viene riportato da TRANFAGLIA N., *Mafia, politica e affari nell'Italia repubblicana*, p.44.

¹⁶ CRISANTINO A., *Capire la mafia*, p.89.

¹⁷ CRISANTINO A., *Capire la mafia*, cit. p. 89.

E' qui che torna la concezione del fenomeno mafioso inteso come un banda di gangster. Nonostante ciò, in conclusione, fu ammessa l'esistenza di questi rapporti promiscui tra mafia e politica, seppur non dando una visione chiara della situazione attuale. Addirittura, si riporta, a questo proposito, l'idea di Carraro che si sostanziava nel fatto che la lotta alla mafia, grazie agli interventi efficienti della Commissione, poteva considerarsi conclusa e vinta.

Chiarito l'excursus del percorso delle varie Commissioni che si sono succedute nel tempo, si ritiene opportuno affrontare l'ambito normativo entro cui la Commissione d'inchiesta sulla mafia si è mossa. Si sta parlando del primo intervento normativo più importante, ossia la L.575/65, contenente "Disposizioni contro la mafia". Il periodo in cui prese piede la suddetta legge è lo scenario in cui si assiste al mutamento della realtà criminale, con la conseguente difficoltà di raccogliere materiale probatorio all'interno dei processi contro i mafiosi. Proprio in relazione a questo, ci si chiede come il legislatore abbia fatto fronte a queste problematiche imminenti. La risposta la si trova facilmente nella applicazione delle misure di prevenzione, già presenti nell'ordinamento italiano attraverso la L.1423/56. Queste misure, in altre parole, furono utilizzate nei confronti soggetti "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose"¹⁸. Con questa definizione, sembrava essere arrivati ad una repressione calzante del fenomeno criminale. Purtroppo, si rilevò un'ennesima illusione. Ciò perchè lo Stato non è stato affatto in grado di dare una definizione chiara e limpida del termine "indiziati di mafiosità", col pericolo di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione in maniera del tutto forfettaria.¹⁹ Da non dimenticare, inoltre, che, seppur avallate dalla Corte Costituzionale, sono state da sempre molto criticate dai penalisti, in quanto, secondo la loro opinione, fondate sul "sospetto", anzichè sul fatto concreto.²⁰

L'aspetto che risulta particolarmente interessante risiede nel fatto che, malgrado, sul piano pratico, la

18 Si veda l'art.1 della L.575/65.

19 Si rivela di particolare importanza segnalare quanto dichiarato dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, nel corso di una seduta parlamentare a proposito delle misure di prevenzione, (Camera dei deputati, X legislatura, seconda commissione, 1° febbraio 1989, pag. 11): "Queste ultime sono state ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale; indubbiamente, esse suscitano alcune perplessità, ma la lotta contro alcune manifestazioni pericolose per la società, anche quando non si manifestano immediatamente in maniera criminosa, può essere un'esigenza non in contrasto con la pratica legislativa ed amministrativa di uno stato democratico."

20 MINNA R., *Il controllo della criminalità: politica criminale e nuovo Codice di procedura penale*, p.106.

legge imponesse al soggetto una serie di obblighi e prescrizioni particolari, limitativi della libertà di movimento e la capacità di delinquere, lo strumento di repressione, identificato nelle misure, appariva facilmente evitabile. Un esempio del fallimento delle misure di prevenzione lo ritroviamo in un episodio del 1969, che vide protagonisti Luciano Leggio, detto Liggio, e il suo braccio destro di allora, Totò Riina. Entrambi, essendo indiziati di mafiosità, riuscirono a darsi alla latitanza con estrema leggerezza e facilità, deviando con maestria le disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria con l'obiettivo di rimettere in piedi, nel nord Italia, quell'organizzazione che aveva perso i pezzi per strada, a seguito della risposta decisa, anche se un po' tardiva, da parte dello Stato, che, momentaneamente, sembrava aver messo in ginocchio Cosa Nostra.

Un passo in avanti, successivo alla L. 575/65, fu costituito dalla L. 152/75, denominata Legge Reale dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia. In questa analisi, si rileva di fondamentale importanza l'art. 19, che mette in esatta equiparazione, dal punto vista trattamentale, gli indiziati di mafiosità e coloro che sono responsabili del compimento di atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo per ciò che concerneva l'utilizzazione delle forze di polizia. Tuttavia, per assistere a una vera, autentica legislazione antimafia in Italia, si dovrà attendere il 1982: solo allora, si cominciò ad aver chiaro il concetto di "indiziato di mafia".

Tornando alla Legge Reale, essa fu colpita duramente dall'opinione pubblica²¹, in quanto ha portato in vita il modello di legislazione emergenziale, peraltro, perseguito successivamente dalle altre svolte normative riguardanti la lotta al terrorismo politico, deviando le garanzie costituzionali che avevano l'obiettivo di tutelare il libero cittadino.²² Negli anni a venire, la normativa cosiddetta "emergenziale" pose la sua attenzione solo ed unicamente sulla repressione del fenomeno di sovversione politica, mettendo da parte, sempre di più, le organizzazioni mafiose, le cui attività illecite presero il sopravvento.

21 Tra le altre cose, la legge, infatti, ampliava i casi in cui era da ritenersi utile l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, rendeva possibile la perquisizione personale sul posto anche senza l'autorizzazione del magistrato, vietava di partecipare a manifestazioni portando caschi protettivi e col volto coperto, ripristinava l'istituto del confino per ragioni politiche di epoca fascista (VERDE S., *Massima sicurezza, dal carcere speciale allo Stato penale*, p. 61).

22 PETRINI D., *Il sistema di prevenzione personale*, in VIOLANTE L., *Storia d'Italia: la criminalità*, p. 921.

1.3. I CONTENUTI DELL'ART. 416 BIS

L'istituzione e l'introduzione dell'art.416bis,come si è detto in precedenza,grazie al sacrificio di Pio la Torre,ha rappresentato,oltre al riconoscimento del fallimento riconducibile alla strategia attuata attraverso l'applicazione delle misure di sicurezza,come si nota nella legislazione del '65,un nuovo modo di concepire e prendere in considerazione la questione riguardante la mafia.

Volendo entrare nel vivo della norma,ne riportiamo il contenuto:

416-bis Associazione di tipo mafioso

(così modificato dall'articolo 1, comma 2, legge n. 251 del 2005)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il tratto di novità di questa norma si ravvede nella particolarità dell'agire mafioso rispetto all'associazione per delinquere.

Basti pensare al terzo comma in oggetto, in cui si evidenziano gli elementi costitutivi che vestono in maniera dettagliata la norma, attraverso una descrizione di matrice sociologica e che rimanda all'esperienza storico-sociale, al fine di comprendere a cosa si faccia riferimento quando si parla di partecipazione all'associazione.

Scorrendo nella lettura, viene in rilievo il “modus operandi”, che si traduce nel vero e proprio disvalore²³, ossia la strumentalizzazione della “forza intimidatoria” dell'appartenente alla “Mammasantissima”, forza che non deve necessariamente tramutarsi in violenza fisica o minacce, ma, piuttosto è immanente nel vincolo associativo. Una parte prevalente della dottrina, che si occupa dell'interpretazione della norma, sostiene che l'intimidazione, oltre ad influenzare e

23 Tona G., in Segno, n. 172

condizionare l'esterno, abbia la capacità di estendersi anche tra gli associati.

Questa tesi si mantiene in piedi grazie alla “condizione di assoggettamento”, largamente affrontata dal codice penale, secondo il quale l'assoggettamento è il senso di subordinazione, non solo delle vittime, ma anche degli associati. Si tratta di elementi che costituiscono la struttura, nonché la colonna portante per l'organizzazione, indispensabili per il raggiungimento degli scopi della stessa. Il comma 3, in altre parole, contiene i principali scopi della stessa, che abbracciano settori che partono dalla commissione di delitti alla gestione o controllo, diretto o indiretto, di attività economiche, concessioni, appalti.

Proprio in relazione a questa parte della norma, c'è stata la probabilità di sollevare una questione di incompatibilità con l'art. 18 della Costituzione che stabilisce la libertà associativa per fini che non siano penalmente rilevanti.

La norma recita così:

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”

I dubbi di incostituzionalità non si riferiscono esplicitamente alla seconda parte dell'art. 18. Ciò si dimostra tenendo conto del fatto che la mafia, per raggiungere i propri scopi, non agisce segretamente, né si presenta armata. I problemi si pongono quando il dettato normativo fa menzione del fatto che alcuni scopi elencati dall'art. 416 bis non sono illeciti, come, ad esempio, il conseguimento degli appalti pubblici. La dottrina ha chiarito la questione, affermando che, seppure alcune attività siano lecite, ciò che è penalmente rilevante sono le modalità con cui si raggiungono

gli scopi prefissati dall'organizzazione. Detto questo, è palese che non sussista nessun contrasto con l'art.18 Cost.

Dunque,in definitiva,quello che deve essere necessariamente messo in luce, e che preme per poter comprendere al meglio il disegno d'azione della mafia, è il contributo apprezzabile e concreto,sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione,fondamentale per portare a termine il progetto criminoso all'interno di essa,con una cadenza,non occasionale,bensi, stabile e continuativo.

Secondo la Giurisprudenza,la misura e la sussistenza dell'effettiva partecipazione dipende dall'adesione impegnativa e continuativa dell'affiliato.

A questo proposito,è di notevole incidenza dover accennare la sentenza della prima sezione della Cassazione Penale sul “maxiprocesso”,affrontando il tema dell'assunzione,da parte di un individuo,la qualità di “uomo d'onore”,infatti:

“anche la sola assunzione della qualifica di “uomo d’onore” ha rilevanza penale,in quanto: «significativa non già di una mera adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (c.d. legalizzazione), della coeva accettazione delle regole dell’agire mafioso e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia o risorsa personale per qualsiasi richiesto impegno criminale, nell’ambito della finalità di quella²⁴».

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio,rispetto alla normativa del 1982,appare evidente un grosso inasprimento delle pene,mediante un innalzamento dei limiti di pena stabiliti.

Così,mentre nel primo comma dell'art.1 della L.646/82,si applicava una pena da”tre a sei anni”,attualmente,si fa fronte ad una pena di reclusione “da cinque a dieci anni”. Così come,nel secondo comma, mentre, nell' 82,si trovava “da quattro a nove anni”,nella normativa attuale,si prevede una pena “da sette a dodici anni”.

Una delle innovazioni sorprendenti già presente nella Legge del 1982 è costituita dalla confisca obbligatoria “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne

24 Tona G., in Segno,n.172, p.26

sono il prezzo,prodotto,profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Pur tenendo presente che queste misure sono state capaci di colpire il punto debole dei mafiosi,ovvero la ricchezza e il guadagno,bisogna riconoscere che non sono bastate a fermare l'economia criminale.

Ma le speranza è l'ultima a morire. La soluzione sembrava essere stata ricercata e trovata nell'art. 12 sexies della L. 356/1992,con l'affermazione di punti fissi. Uno di questi è costituito dal fatto che il soggetto non possa giustificare la provenienza del bene e questo abbia un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Dinanzi a questa evenienza,viene disposta la confisca obbligatoria,a patto che il soggetto non sia stato già condannato per il reato di associazione mafiosa.

Sulla questione,in quel periodo,molti si sono espressi in senso negativo,affermando apertamente che questo intervento fosse deleterio per l'economia del Mezzogiorno,la quale economia,ovviamente,si appoggiava sugli affari mafiosi. In altre parole,la magistratura fu tacciata di aver fatto recedere l'economia meridionale ,sottovalutando il fatto che,con l'azione dei magistrati,si sarebbe potuta rilevare la medicina utile per sanare la parte guasta e malata del settore economico e,di conseguenza,rimettere in moto la macchina economica del Sud.

Vero è che le risorse ci sono sempre state,tuttavia,ciò che ha costituito un ostacolo al decollo economico è stata la modalità con cui la materie prime presenti sono state utilizzate: la verità,tutta la verità sta nel fatto che esse sono state deviate,virate verso l'obiettivo di “riempire le tasche” di pochi, di coloro che appartenevano all'organizzazione e che favorivano in ogni modo il suo modus agendi. Si tratta di un potere oligarchico ,una mafia oligarchica che ha dato vita ad una grossa impresa,basata solo ed unicamente sulla slealtà,finalizzata a falsificare l'equilibrio di mercato.

E l'arretratezza di quel tempo? Dov'è finita? A dispetto di quanto abbiano pensato molti, possiamo asserire, con grande certezza e dati alla mano,che non è mai esistita. Quando si parla di mafia, Cosa Nostra, l'unico pensiero costante è costituito da una “società opulenta e dissestata”²⁵. Giovanni Falcone ci ricorda a parole chiare: “la mafia non è quella del sottosviluppo,ma rappresenta la sintesi

25 De Francesco E., in Segno,n. 53154

di tutte le forme d'illecito sfruttamento delle risorse”²⁶.

A questo punto non ci resta che analizzare l'ultimo comma dell'art. 416 bis, il quale presenta e mette in luce uno scenario ben chiaro: la mafia che attecchisce le proprie radici e pianta il proprio seme in altre Regioni di Italia, diverse dalla Sicilia.

Da qui, nasce l'esigenza dell'applicazione della normativa ad altre organizzazioni, anche se con denominazioni differenziate, che abbiano gli stessi scopi e le stesse finalità della mafia, la famosa Cupola Siciliana.

All'orizzonte, alla luce dei tempi che cambiano e delle società che sono sempre più globalizzate, sarebbe auspicabile un miglioramento della legislazione; così come il fenomeno del riciclaggio, anche l'organizzazione mafiosa assume un carattere camaleontico²⁷, molto propensa ad assorbirsi e conformarsi alla società, il che fa pensare ad un eterno divenire, un eterno modificarsi delle tecniche e strategie del potere.

Questo cambiamento e continuo adeguarsi all'evolversi della società è testimoniata anche da Muscatello²⁸, il quale sostiene che il metodo di intimidazione non costituisce più il tratto distintivo dell'organizzazione. Oggi, a farla da padroni sono i rapporti di collusione e cointeressenza con la società “lecita”.

Ciò che, quindi, è lecito si va a mischiare, confondere con il lecito²⁹.

Per tali motivi, molto fondati, la normativa vigente potrebbe non essere più all'altezza dei tempi e non più sufficiente a regolamentare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

Fatte queste premesse, se è vero che questa normativa contiene in sé dei limiti, è indubbio, tuttavia, che ha portato un grosso risultato. Solo dal 1982 al 1986, sono state denunciate per associazione mafiosa 14.870 persone, sono partiti accertamenti patrimoniali a raffica in tutte le Regioni italiane. Inoltre, sono stati emessi 1.452 provvedimenti di sequestro di beni di provenienza

26 Falcone G., Padovani M., *Cose di Cosa Nostra*, p. 154

27 Castaldo A., Naddeo A., *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*.

28 Cit. in Tona G., in *Segno*, n. 172

29 Castaldo A., Naddeo M., *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*.

illecito-mafiosa, che si sono perfezionati in 379 confische³⁰

Di questo articolo, in modo particolare, va detto che ha lasciato le tracce e ha solcato le orme della storia criminale, ha disegnato il risultato di una grossa incriminazione ai danni di Cosa Nostra che ha portato alla cattura di Riina e Provenzano, sfuggiti alle grinfie della magistratura, nella normativa del '65.

In questa atmosfera, se, da tale passo in avanti, Cosa Nostra ne è uscita braccata, indebolita, sconfitta, lo Stato, dalla parte opposta, ha riacquisito credibilità e prestigio. Fu così che i grandi capi cosca non furono più irraggiungibili, hanno assunto sembianze umane, capaci anche loro di fare passi falsi: non sono immortali, hanno perso l'aura di invincibilità, non sono più impunibili, almeno non più.

Di un certo calibro risultarono essere le parole del ministro di Grazia e Giustizia, nel 1981, Clelio Darida³¹: “Non bisogna accontentarsi di mantenere l'organizzazione entro limiti psicologici”, ma “essere consapevoli della sua vulnerabilità” - diceva Falcone - “vulnerabilità che deriva dal fatto che sia un fenomeno umano, e, proprio per questo, costituito da un principio, un'evoluzione, una fine”³².

30 Dati in Marino G.C., *Storia della mafia*.

31 Cit. in STILLE A., *Nella terra degli infedeli*.

32 FALCONE G., PADOVANI M., *Cose di cosa nostra*, p.154.

***1.4. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E L'ART. 41 BIS. L'UOMO
DELINQUENTE LOMBROSIANO E LA SUA EVOLUZIONE.***

Un grande passo in avanti per la lotta alla criminalità è costituito dall'introduzione ,nell'ordinamento penitenziario,dell'art. 41 bis.

A renderne nota l'esistenza fu l'art. 10 della L. 603/1986 (Legge Gozzini),la quale aveva i seguenti obiettivi:

- 1) Ampliare le possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione,con l'ausilio di istituti volti ad incrementare la partecipazione e una risposta attiva del detenuto al trattamento,al fine di reinserirlo nella società. Per fare ciò,si è giunti all'applicazione di dette misure in stato di libertà,per evitare il contatto restrittivo col sistema carcerario.
- 2) Coprire le lacune precedenti in materia di ordine e sicurezza penitenziaria.

In ordine a quest'ultimo punto,esso è stato oggetto di modifiche,interventi:

- 1) Introduzione del regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis- quater o.p), finalizzato ad un regime differenziato nei confronti di detenuti di pericolosità sociale,ritenuta non adatta alla convivenza con il resto dei detenuti,mettendo anche a repentaglio,di conseguenza, l'ordine e la sicurezza interna degli istituti.
- 2) Abrogazione dell'art.90 o.p della L. 354/90,attraverso l'introduzione dell'art.41bis,relativo alla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario in stato di emergenza.

Detto questo,per poter far comprendere le differenze e il salto di qualità da una norma all'altra,far